



Comune di Lecco
Piazza A. Diaz 1
23900 Lecco (LC)
C.F. e P. IVA 00623530136
Centralino +39 0341 481111
PEC comune@pec.comunedilecco.it
www.comune.lecco.it

**Regolamento per gli incentivi relativi alle funzioni tecniche
Cat. 1.4 – Fasc. 4/2025**

INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	1
Articolo 1 – Oggetto e definizioni.	1
Articolo 2 – Ambito oggettivo di applicazione.	1
Articolo 3 – Ambito soggettivo di applicazione.	2
Articolo 4 – Gruppo di lavoro.....	2
Articolo 5 – Stanziamento delle risorse finanziarie.	3
Articolo 6 – Quota dell’80 per cento: criteri di riparto dell’incentivo.....	3
Articolo 7 – Limite soggettivo dell’incentivo.	4
Articolo 8 – Quota del 20 per cento	4
Capo II – INCENTIVI PER PARTENARIATI PUBBLICO PRIVATI	4
Articolo 10 – Commisurazione delle risorse finanziarie per PPP.....	4
Articolo 11 – Modifiche del valore del PPP.	5
Articolo 12 – Coefficienti di riparto per i PPP	5
Capo III – INCENTIVI PER LAVORI PUBBLICI	6
Articolo 13 – Commisurazione delle risorse finanziarie per lavori pubblici.....	6
Articolo 14 – Modifiche in corso di esecuzione.	6
Articolo 15 – Coefficienti di riparto per lavori pubblici.....	6
Capo IV – INCENTIVI PER SERVIZI E FORNITURE	7
Articolo 16 – Commisurazione delle risorse finanziarie per servizi e forniture	7
Articolo 17 – Modifiche in corso di esecuzione	7
Articolo 18 – Coefficienti di riparto per servizi e forniture	7
Capo V – NORME COMUNI	8
Articolo 19 – Attestazione del dirigente	8
Articolo 20 – Liquidazione dell’incentivo.....	9
Articolo 21 – Riduzione o mancato riconoscimento dell’incentivo	9
Articolo 22 – Norme transitorie e finali.	10

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto e definizioni.

1. Il presente regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 45 e dell'Allegato I.10 del d.lgs. 36/2023 (di seguito denominato semplicemente «Codice») e successive modifiche ed integrazioni.
2. Il regolamento ha per oggetto i criteri e le modalità di commisurazione ed eventuale riparto e riduzione delle risorse finanziarie di cui all'art. 45 del Codice finalizzate:
 - a) per una quota dell'80%, all'incentivazione delle funzioni tecniche specificate nell'allegato I.10 del Codice,
 - b) per una quota del 20%, escluse le ipotesi di risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, per le finalità indicate all'articolo 45, comma 5 del Codice.
3. Gli incentivi di cui al presente regolamento hanno carattere retributivo, remunerano prestazioni effettivamente rese e sono ascritti alle voci di salario accessorio spettante ai soggetti cui competono. Tali importi non soggiacciono al limite di cui all'art. 23, comma 2 d.lgs. 75/2017.
4. Ai fini del presente Regolamento, si adottano le seguenti definizioni:
 - commisurazione delle risorse finanziarie: la gradazione, entro il limite del 2 per cento, della percentuale di risorse da allocare negli stanziamenti di bilancio per le singole procedure di lavori, servizi e forniture per l'incentivazione delle funzioni tecniche specificate nell'allegato I.10 del Codice e per le finalità indicate all'articolo 45, comma 5 del Codice;
 - criteri di riparto delle risorse finanziarie: le rispettive misure percentuali entro cui, distintamente per partenariati pubblico-privati e appalti e, all'interno di ciascuna di tali categorie, per servizi e forniture, da una parte, e lavori dall'altra, ha luogo il riparto tra i soggetti assegnatari delle funzioni tecniche specificate nell'allegato I.10 del Codice
 - importo a base della procedura di affidamento: importo a base di gara o, in relazione agli affidamenti diretti, importo contrattuale netto.

Articolo 2 – Ambito oggettivo di applicazione.

1. L'ambito oggettivo di applicazione del presente regolamento è costituito dalle funzioni tecniche specificate nell'allegato I.10 del Codice svolte in relazione a:
 - contratti di partenariato pubblico-privato nonché di appalto, relativi a lavori e/o misti, compresi gli accordi quadro, regolati dal Codice dei Contratti, stipulati dal Comune di Lecco a seguito di una procedura di affidamento;
 - contratti di partenariato pubblico-privato nonché di appalto, relativi a servizi e forniture e/o misti, nei casi in cui ai sensi dell'art. 45, comma 2, secondo periodo, è nominato il direttore dell'esecuzione diverso dal RUP, compresi gli accordi quadro, regolati dal Codice dei Contratti, stipulati dal Comune di Lecco a seguito di una procedura di affidamento.
2. Le attività di collaborazione all'attività del responsabile unico di progetto e del direttore dell'esecuzione – svolte da soggetti che in ragione delle proprie competenze professionali specialistiche sono responsabili o addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento – riguardano prestazioni specificamente riconducibili a quelle di competenza del RUP e/o del DEC.
3. Non rientrano nell'ambito oggettivo di applicazione del presente regolamento le funzioni tecniche svolte in relazione a:
 - contratti esclusi dall'ambito di applicazione del Codice, inclusi gli affidamenti in house;
 - contratti sottoscritti tramite adesione a convenzioni o accordi quadro di Consip o di altri soggetti aggregatori / centrali di committenza, fatte salve quelle svolte dal personale del Comune;
 - lavori da realizzarsi in amministrazione diretta;
 - lavori da realizzarsi da parte di soggetti privati, titolari del permesso di costruire o di un altro titolo abilitativo, che assumano in via diretta l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e

dell'articolo 28, comma 5, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero eseguano le relative opere in regime di convenzione.

Articolo 3 – Ambito soggettivo di applicazione.

1. L'ambito soggettivo di applicazione del presente regolamento individua i soggetti possibili assegnatari delle funzioni tecniche e dei conseguenti incentivi. Rientra in questo ambito:
 - a) il personale dipendente del Comune di Lecco, inclusi i titolari di contratto dirigenziale, a tempo determinato e indeterminato, in servizio presso il Comune di Lecco, inserito nel Gruppo di Lavoro e
 - b) il personale, inclusi i titolari di contratto dirigenziale, che in forza di comando o convenzione è in servizio presso il Comune di Lecco, inserito nel Gruppo di Lavoro, a condizione che effettivamente svolga una o più attività tra quelle specificate nell'allegato I.10 del Codice.
2. Il personale incaricato di elevata qualificazione o di specifiche responsabilità, rispettivamente ai sensi dell'art. 16 e dell'art. 84 CCNL 16 novembre 2022, è compreso tra i possibili destinatari del presente regolamento.
3. È fatta salva la facoltà prevista dall'art. 45, comma 2, terzo periodo del Codice di prevedere modalità diverse ed alternative di retribuzione delle attività tecniche svolte dal proprio personale. In tal caso al fine di escludere qualsiasi doppia o sovra incentivazione della performance lavorativa, laddove tale modalità consista nel riconoscimento all'interessato di una retribuzione di risultato collegata al raggiungimento di obiettivi di performance sostanzialmente sovrapponibili con lo svolgimento delle funzioni tecniche a lui assegnate, l'incentivazione di cui al presente Regolamento prevale e viene comunque erogata. Il dirigente competente, in sede di quantificazione della retribuzione di risultato da riconoscere all'interessato per il raggiungimento degli obiettivi di performance a questo assegnati, non eroga la quota parte di retribuzione già corrisposta sotto forma di incentivi per le funzioni tecniche.

Articolo 4 – Gruppo di lavoro.

1. Il Dirigente responsabile della spesa individua la struttura tecnico amministrativa o "Gruppo di Lavoro" assegnataria delle funzioni tecniche di cui all'allegato I.10. Nel caso in cui la procedura di affidamento coinvolga il personale di più aree, il Gruppo di Lavoro è costituito di concerto dai rispettivi dirigenti.
2. Al fine di valorizzare la professionalità del personale proprio dell'Ente, l'individuazione del Gruppo di Lavoro deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto del possesso dei titoli eventualmente previsti dal Codice nonché di specifiche e comprovate competenze professionali rapportate alla specificità della procedura.
3. Il RUP è nominato in conformità a quanto disposto dall'art. 15 del Codice e dell'allegato I.2. Gli altri soggetti costituenti il Gruppo di Lavoro sono nominati secondo le modalità di cui al comma 1, sentito il RUP.
4. La costituzione del Gruppo di Lavoro avviene – di norma – al momento dell'avvio dell'attività di programmazione o, comunque, prima della fase di progettazione.
5. Nel documento di nomina sono definiti, in relazione a ciascuno dei suoi componenti, le funzioni, le attività, gli adempimenti assegnati e i rispettivi termini.
6. Il personale di cui al precedente comma assume responsabilità diretta e personale dei procedimenti / subprocedimenti e delle attività assegnate.
7. Di norma ciascuna funzione è affidata a un soggetto e deve essere svolta durante l'orario normale di servizio. Il ricorso a prestazione di lavoro straordinario ha luogo solo in caso di effettiva impossibilità di far ricorso all'orario di lavoro e, comunque, per esigenze non prevedibili.
8. Laddove consentito, è possibile che più soggetti concorrano allo svolgimento della medesima funzione e il dirigente può individuare uno o più collaboratori del RUP o del DEC o una o più persone da assegnare all'ufficio direzione lavori.

9. Modifiche alla composizione del Gruppo di Lavoro possono essere sempre motivatamente apportate dal dirigente. Nel relativo documento si dà atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono state imputate, nonché delle attività trasferite ad altri componenti lo stesso gruppo.

Articolo 5 – Stanziamento delle risorse finanziarie.

1. In relazione a ciascuna operazione di partenariato pubblico privato o procedura di lavori, servizi e forniture rientrante nell'ambito di applicazione del presente regolamento sono previsti appositi stanziamenti di bilancio per le finalità di cui all'art. 1, comma 2 del presente Regolamento. Tali risorse, laddove previste, fanno capo al medesimo capitolo di spesa per i singoli lavori, servizi e forniture, e comprendono i relativi oneri contributivi e assistenziali. Non sono inclusi gli oneri fiscali (IRAP) che devono considerarsi come costo aggiuntivo che grava sul bilancio dell'ente.
2. L'allocazione delle risorse finanziarie nello stanziamento di cui al comma precedente deve essere determinata tenendo in considerazione la commisurazione delle risorse in relazione alle diverse procedure come definita nei successivi artt. 10 (ppp), 13 (lavori pubblici) e 16 (servizi e forniture).
3. I relativi impegni di spesa sono assunti a carico dei predetti stanziamenti di spesa, nel rispetto del principio contabile di competenza finanziaria potenziata di cui all'allegato 4/2 d.lgs. 118/2011 s.m.i..
4. Le risorse di cui al primo comma sono evidenziate in caso di appalto di lavori nel quadro economico, in caso di appalto di servizi o forniture nel documento di stima economica approvato con l'ultima o l'unica fase di progettazione, in caso di partenariato pubblico privato nella fase di progettazione o, al più tardi, nella decisione a contrarre.
5. Nei contratti misti trova applicazione il regime della parte prevalente come definita ai fini della qualificazione del contratto ai sensi dell'art. 14 del Codice.

Articolo 6 – Quota dell'80 per cento: criteri di riparto dell'incentivo.

1. Il riparto dell'80% delle risorse finanziarie di cui al precedente articolo in favore del personale assegnatario delle funzioni tecniche individuato nel Gruppo di Lavoro avviene secondo le percentuali indicate nelle tabelle di cui ai successivi artt. 12, 15, e 18.
2. Nell'ipotesi in cui non siano nominati collaboratori del RUP o del DEC o non sia costituito l'ufficio direzione lavori le relative percentuali incrementano di pari importo quelle del RUP, del DEC, del DL.
3. Fatto salvo quanto previsto al comma precedente, nell'ipotesi in cui non siano previste una o più delle attività tra quelle indicate in tabella o tali attività siano esternalizzate, le relative percentuali incrementano le risorse di cui al precedente art. 1, comma 2 lett. b).
4. Qualora una attività tecnica (programmazione investimenti, redazione progetto in unico livello, redazione DOCFAP, redazione progetto di fattibilità, redazione progetto esecutivo, coordinamento sicurezza in fase di progettazione, verifica progetto per validazione, redazione documenti di gara, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, coordinamento flussi informativi, verifica di conformità / regolare esecuzione, collaudo tecnico-amministrativo e collaudo statico) sia svolta da più figure compete al dirigente attestare il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla medesima attività ed indicare, all'interno della percentuale assegnata per l'attività tecnica, le quote da attribuire a ciascuno.
5. Qualora siano nominati più collaboratori del RUP, del DEC o siano inserite più unità di personale nell'ufficio di direzione lavori compete al dirigente attestare il livello di coinvolgimento svolto dai collaboratori ed indicare, all'interno della percentuale assegnata per la collaborazione – nei limiti massimi stabiliti per ciascuna fase – le quote da attribuire a ciascuno. In relazione alle attività svolte, le quote dei collaboratori e del personale dell'ufficio di direzione lavori possono essere motivatamente aumentate sino al 50% delle stesse su indicazione del RUP, del DEC o del DL, diminuendo di pari importo le quote di quest'ultimi.
6. Nel caso di cui all'art. 4 comma 8 del presente Regolamento la quota del RUP della fase di affidamento o del RUP della fase di esecuzione corrisponde al 90% della quota assegnata al RUP in relazione a tale fase diventando la figura principale di tale fase.

7. Nel caso in cui alla stessa unità di personale siano assegnate più attività si sommano le relative percentuali.

Articolo 7 – Limite soggettivo dell’incentivo.

1. L’incentivo complessivamente maturato da ciascuna unità di personale nel corso dell’anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dalla medesima unità di personale. Nel caso in cui l’amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell’appalto previsti dal Codice, detto limite è aumentato del 15 per cento.
2. L’incentivo eccedente il limite di cui al primo comma incrementa le risorse di cui al precedente art. 1, comma 2 lett. b).

Articolo 8 – Quota del 20 per cento

1. La quota di cui all’art. 1, comma 2, lett. b), escluse le ipotesi di risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è utilizzata per le finalità di cui all’art. 45, comma 6 e 7.
2. La quota di cui al precedente comma è incrementata da:
 - la quota parte dell’incentivo eccedente il limite soggettivo della singola unità di personale di cui all’art. 7, comma 1;
 - la quota parte dell’incentivo corrispondente a prestazioni non previste in relazione alla singola procedura, fatto salvo quanto previsto all’art. 6, comma 2, e quella corrispondente ad attività prive dell’attestazione del dirigente di cui al successivo art. 19;
 - la quota parte di prestazioni non svolte dal proprio personale perché affidate a personale esterno.
3. Nelle ipotesi di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata la quota di cui all’art. 1, comma 2, lett. b) riconfluisce nel quadro economico complessivo che finanzia l’intervento.

Articolo 9 – Centrali di committenza

1. In caso di attività svolta da centrale di committenza, al personale della stessa è attribuito un incentivo in misura non superiore al 25% di quanto previsto per le singole procedure dal presente Regolamento.
2. La quota è assegnata su richiesta della centrale che indichi le attività incentivabili tra quelle individuate dal presente Regolamento.
3. La quota assegnata alla centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale del Comune.

Capo II – INCENTIVI PER PARTENARIATI PUBBLICO PRIVATI

Articolo 10 – Commisurazione delle risorse finanziarie per PPP.

1. La commisurazione delle risorse finanziarie entro il limite del 2% è definita per i partenariati pubblico-privati in ragione della complessità secondo la seguente tabella:

Partenariati pubblico-privati	
Fino a 750.000,00	2%
Oltre 750.000,00 e fino a 1.000.000,00	1,9%
Oltre 1.000.000,00 e fino a 1.500.000,00	1,8%
Oltre 1.500.000,00 e fino a 2.000.000,00	1,7%
Oltre 2.000.000,00 e fino a 2.500.000,00	1,6%
Oltre 2.500.000,00	riduzione progressiva di un decimo di punto percentuale per ogni 500.000 Euro fino al valore minimo di 0,5%

- La percentuale è applicata all'importo del valore dell'operazione di partenariato pubblico-privato, determinato ai sensi dell'art. 179, comma 1 del Codice.

Articolo 11 – Modifiche del valore del PPP.

- Nelle ipotesi di cui all'art. 179, comma 2 del Codice l'importo delle risorse finanziarie per gli incentivi per le funzioni tecniche è oggetto di ricalcolo.
- Non si procede al ricalcolo di cui al precedente comma nell'ipotesi di cui all'art. 189 del Codice.

Articolo 12 – Coefficienti di riparto per i PPP

- Il riparto delle risorse finanziarie destinate ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) all'incentivazione delle funzioni tecniche, tra i diversi componenti del Gruppo di Lavoro, in relazione ad operazioni di partenariato pubblico-privato avviene secondo le percentuali indicate nella tabella sottostante, definite in relazione alle specifiche attività da svolgere

Attività tecnica	Fase di programmazione	Fase di progettazione	Fase di pubblicazione e affidamento	Fase di esecuzione		Tot.
				opere	servizi	
Programmazione investimenti	1%					1%
Responsabile Unico di Progetto (RUP)		2%	4%	9%	9%	24%
Collaboratori RUP		1%	4%	5%	5%	15%
Redazione progetto (unico livello)		10%				10%
Redazione documenti di gara			10%			10%
Direttore Esecuzione Contratto (DEC)					8%	8%
Collaboratori DEC					4%	4%
Direttore Lavori (DL)				8%		8%
Ufficio di direzione lavori				4%		4%
Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione				3%		3%
Coordinamento flussi informative (BIM coordinator)				2%		2%
Verifica conformità / regolare esecuzione					4%	4%
Collaudo tecnico-amministrativo / regolare esecuzione				4%		4%

Collaudo statico				3%		3%
Totale						100%

Capo III – INCENTIVI PER LAVORI PUBBLICI

Articolo 13 – Commisurazione delle risorse finanziarie per lavori pubblici.

1. La commisurazione delle risorse finanziarie entro il limite del 2% è definita per i lavori pubblici in ragione della complessità secondo la seguente tabella:

Lavori	
Fino a 750.000,00	2%
Oltre 750.000,00 e fino a 1.000.000,00	1,9%
Oltre 1.000.000,00 e fino a 1.500.000,00	1,8%
Oltre 1.500.000,00 e fino a 2.000.000,00	1,7%
Oltre 2.000.000,00 e fino a 2.500.000,00	1,6%
Oltre 2.500.000,00	riduzione progressiva di un decimo di punto percentuale per ogni 500.000 Euro fino al valore minimo di 0,5%

2. La percentuale è applicata all'importo a base della procedura di affidamento dei lavori. Nel caso di accordi quadro la percentuale è applicata all'importo dei contratti attuativi, al netto dell'iva e del ribasso offerto.

Articolo 14 – Modifiche in corso di esecuzione.

1. Nelle ipotesi di cui all'art. 120, comma 1 lett. a), b) c) e comma 9 del Codice l'importo delle risorse finanziarie per gli incentivi per le funzioni tecniche è oggetto di ricalcolo.
2. Non si procede al ricalcolo nell'ipotesi di cui all'art. 60 del Codice.

Articolo 15 – Coefficienti di riparto per lavori pubblici

1. Il riparto delle risorse finanziarie destinate ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) all'incentivazione delle funzioni tecniche, tra i diversi componenti del Gruppo di Lavoro, in relazione ai lavori avviene secondo le percentuali indicate nella tabella sottostante, definite in relazione alle specifiche attività da svolgere

Attività tecnica	Fase di programmazione	Fase di progettazione	Fase di pubblicazione e affidamento	Fase di esecuzione	Totale
Programmazione investimenti	2%				2%
Responsabile Unico di Progetto (RUP)		4%	4%	12%	20%
Collaboratori RUP		3%	5%	6%	14%
Redazione DOCFAP		2%			2%
Redazione progetto di fattibilità		6%			6%
Redazione progetto esecutivo		10%			10%
Coordinamento		2%			2%

sicurezza in fase di progettazione					
Verifica Progetto per validazione		5%			5%
Redazione documenti di gara			8%		8%
Direttore Lavori (DL)				10%	10%
Ufficio di direzione lavori				10%	10%
Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione				2%	2%
Coordinamento flussi informative (BIM coordinator)				2%	2%
Collaudo tecnico-amministrativo / regolare esecuzione				4%	4%
Collaudo statico				3%	3%
Totale					100%

Capo IV – INCENTIVI PER SERVIZI E FORNITURE

Articolo 16 – Commisurazione delle risorse finanziarie per servizi e forniture

1. La commisurazione delle risorse finanziarie entro il limite del 2% è definita per servizi e forniture in ragione della complessità secondo la seguente tabella:

Servizi e forniture	
Fino a 750.000,00	2%
Oltre 750.000,00 e fino a 1.000.000,00	1,9%
Oltre 1.000.000,00 e fino a 1.500.000,00	1,8%
Oltre 1.500.000,00 e fino a 2.000.000,00	1,7%
Oltre 2.000.000,00 e fino a 2.500.000,00	1,6%
Oltre 2.500.000,00	riduzione progressiva di un decimo di punto percentuale per ogni 500.000 Euro fino al valore minimo di 0,5%

2. Le percentuali di cui ai precedenti commi sono applicate all'importo a base della procedura di affidamento del servizio o della fornitura. Nel caso di accordi quadro la percentuale è applicata all'importo dei contratti attuativi.

Articolo 17 – Modifiche in corso di esecuzione

1. Nelle ipotesi di cui all'art. 120, comma 1 lett. a), b) c) e comma 9 del Codice l'importo delle risorse finanziarie per gli incentivi per le funzioni tecniche è oggetto di ricalcolo.
2. Non si procede al ricalcolo nell'ipotesi di cui all'art. 60 del Codice.

Articolo 18 – Coefficienti di riparto per servizi e forniture

1. Il riparto delle risorse finanziarie destinate ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) all'incentivazione delle funzioni tecniche, tra i diversi componenti del Gruppo di Lavoro, in relazione ai servizi e alle forniture avviene secondo le percentuali indicate nella tabella sottostante, definite in relazione alle specifiche attività da svolgere

Attività tecnica	Fase di programmazione	Fase di progettazione	Fase di pubblicazione e affidamento	Fase di esecuzione	Totale
Programmazione investimenti	2%				2%
Responsabile Unico di Progetto (RUP)		5%	8%	13%	26%
Collaboratori RUP		4%	4%	4%	12%
Redazione progetto (livello unico)		16%			16%
Redazione documenti di gara			8%		8%
Direttore Esecuzione Contratto (DEC)				20%	20%
Collaboratori DEC				8%	8%
Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione				2%	2%
Verifica di conformità / regolare esecuzione				6%	6%
Totale					100%

Capo V – NORME COMUNI

Articolo 19 – Attestazione del dirigente

1. L'incentivo è riconosciuto ad ogni unità di personale individuata nel Gruppo di Lavoro secondo le quote definite nella rispettiva tabella. Ai fini dell'attribuzione il dirigente tiene conto:
 - del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività a ciascuno assegnata;
 - della completezza e della conformità dell'attività rispetto a quanto assegnato;
 - della competenza e professionalità dimostrate;
 - della propensione alla risoluzione dei problemi al fine di assicurare la celerità e l'economicità delle varie fasi del processo, rispetto a quanto preventivato.
2. L'incentivo è corrisposto per le attività effettivamente svolte anche in caso di mancata realizzazione dell'opera o di mancata acquisizione del servizio o della fornitura, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 21.
3. L'incentivo è corrisposto previa attestazione positiva in ordine all'effettivo e completo svolgimento delle funzioni assegnate contenente almeno per ciascuna unità di personale:
 - il tipo di attività assegnata / da svolgere;
 - la percentuale realizzata nell'anno di competenza, anche ai fini della verifica del rispetto del limite di cui all'art. 45, comma 4 del Codice;
 - i tempi previsti e i tempi effettivi;
 - l'indicazione dell'importo dell'incentivo da liquidare lordo (inclusi oneri previdenziali e assistenziali).

4. L'attestazione delle specifiche attività tecniche svolte dal dirigente responsabile della spesa eventualmente presente nel Gruppo di Lavoro è effettuata dal Segretario Generale, sentito il RUP, con le modalità di cui al precedente comma.
5. L'attestazione rileva l'eventuale sussistenza della ipotesi di riduzione di cui al successivo art. 21.

Articolo 20 – Liquidazione dell'incentivo

1. La liquidazione del compenso al Gruppo di Lavoro è effettuata dal dirigente responsabile della spesa, nel rispetto del principio contabile di competenza finanziaria potenziata di cui all'allegato 4/2 d.lgs. 118/2011 s.m.i., applicando le percentuali di cui alle Tabelle degli artt. 12, 15 e 18, previa decurtazione degli importi risultanti dall'applicazione delle aliquote indicate nella Tabella dell'art. 21, al ricorrere delle situazioni ivi evidenziate.
2. La liquidazione del compenso al dirigente eventualmente individuato nel Gruppo di Lavoro è effettuata dal Segretario Generale, con le modalità di cui al precedente comma.
3. La liquidazione di norma avviene dopo l'approvazione, in relazione alla specifica procedura di affidamento, del certificato di collaudo, regolare esecuzione o della verifica di conformità.
4. Nel caso in cui il ciclo di vita del contratto sia complessivamente superiore a 12 mesi l'accertamento di cui al precedente articolo e la conseguente liquidazione avviene per quanto già maturato da ciascuna unità di personale assegnataria nell'anno di competenza, con le seguenti tempistiche:
 - in caso di lavori, a conclusione della fase di affidamento / gara e a conclusione della fase di esecuzione (certificato regolare esecuzione finale / collaudo);
 - in caso di servizi e forniture e partenariato pubblico privato, a conclusione della fase di affidamento / gara e a conclusione della fase di esecuzione (certificato regolare esecuzione finale / verifica di conformità).
5. Laddove le situazioni di cui al successivo articolo 21 si verificano successivamente alla liquidazione degli importi di cui al presente articolo si procede alla ripetizione di quanto indebitamente pagato e incrementano le risorse di cui al precedente art. 1, comma 2 lett. b).

Articolo 21 – Riduzione o mancato riconoscimento dell'incentivo

1. Gli incentivi per la programmazione della spesa per investimenti di lavori o servizi e forniture non sono riconosciuti laddove l'affidamento non sia stato tempestivamente inserito all'interno del programma triennale in sede di prima approvazione del medesimo, a meno che il mancato inserimento sia dovuto al non accoglimento di una variazione di bilancio debitamente formalizzata.
2. Gli incentivi per le funzioni tecniche relative alla fase di progettazione non sono riconosciuti laddove a causa di gravi errori / carenze nel progetto la procedura di gara vada deserta o si determini un aumento dei tempi di esecuzione superiore al 70% o un aumento dei costi oltre il 60%.
3. Gli incentivi per le funzioni tecniche relative alla fase di gara non sono riconosciuti laddove a causa di gravi errori / carenze della documentazione di gara la procedura vada deserta e nei casi in cui si superino i termini delle procedure di appalto e concessione di cui all'allegato I.3 del Codice.
4. Gli incentivi per le funzioni tecniche relative alla fase di esecuzione non sono riconosciuti laddove il contratto si risolva per inadempimento della stazione appaltante / ente concedente. In tale ipotesi non sono nemmeno riconosciuti gli incentivi al RUP, DEC e loro collaboratori in relazione a tutte le fasi.
5. Gli incentivi per le funzioni tecniche relative all'interno ciclo di vita del contratto pubblico non sono corrisposti ai componenti del Gruppo di Lavoro che nello svolgimento della funzione loro assegnata abbiano commesso errori professionali debitamente accertati.
6. Gli incrementi di costo di ciascun contratto determinano le riduzioni delle percentuali indicate nelle Tabelle degli artt. 12, 15 e 18 nella misura definita nella seguente Tabella, fatti salvi in casi in cui gli stessi siano riconducibili a fattispecie previste dagli artt. 9, 60, 120 e 189 del Codice. Le medesime riduzioni trovano applicazione nel caso in cui l'incremento del tempo di esecuzione del contratto non sia riconducibile all'esercizio di legittime facoltà contrattuali o di legge in capo alla stazione appaltante / ente concedente.

Tipologia incremento	Misura incremento	Riduzione percentuale
1 – Tempi di esecuzione	Entro 10% del tempo contrattuale	20%
	Oltre il 10% al 30% del tempo contrattuale	40%
	Oltre il 40 sino al 70% del tempo contrattuale	70%
2 – Costi di esecuzione	Entro il 15% dell'importo contrattuale	20%
	Oltre il 15% al 40% dell'importo contrattuale	40%
	Oltre il 40% al 60% dell'importo contrattuale	60%

7. Gli importi di cui ai commi precedenti, laddove corrisposti, sono oggetto di ripetizione e incrementano le risorse di cui al precedente art. 1, comma 2 lett. b).

Articolo 22 – Norme transitorie e finali.

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2026
2. Il presente Regolamento si applica alle funzioni tecniche svolte a decorrere dal 31 dicembre 2024, riferite a procedure affidate ai sensi del d.lgs. 36/2023, anche nei procedimenti in corso alla medesima data e avviati prima dell'entrata in vigore della disposizione.